

## Diagnosi sul feto

# Il ginecologo non risponde in automatico dell'handicap

Francesca Milano

■ Per ottenere il risarcimento da parte del ginecologo che non si è accorto della malformazione del feto è necessario che la madre provi che avrebbe abortito qualora fosse stata informata del problema. A questa conclusione è giunta la **Cassazione**, con la sentenza n. 12264/2014 depositata ieri.

Il caso è relativo alla vicenda di una coppia che aveva chiesto un **risarcimento** danni per negligente compimento dell'attività professionale dei medici che avevano assistito la donna durante la gravidanza.

Richiamando una precedente sentenza (7269 del 22 marzo 2013) la Cassazione ha sottolineato che, qualora manchi una «espressa e inequivoca dichiarazione della gestante» i relativi oneri probatori incombono sulla madre: è quindi «onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi a esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto».

In mancanza di prove che dimostrino che la madre avrebbe pensato di interrompere la gravidanza se avesse saputo dell'handicap del figlio, la Cassazione ha quindi rigettato il ricorso della coppia, sollevando dalla responsabilità i medici della struttura sanitaria a cui la donna si era rivolta.